



Decreto Dirigenziale n. 49 del 27/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "VITILLO" S.P.A. . ATTIVITA': PRODUZIONE RACCORDERIA METALLICA. SEDE OPERATIVA: ARIANO IRPINO, ZONA P.I.P., LOC. CAMPOREALE, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 7 ottobre 2010, n. 258, è stata rilasciata alla “V.L.M.” S.R.L. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE RACCORDERIA METALLICA, sito in Ariano Irpino, zona P.I.P., loc. Camporeale, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0190422 del 19 marzo 2015 la “VITILLO” S.P.A. ha presentato la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l’altro dichiarando di operare nella stessa sede produttiva e di lasciare inalterati il tipo d’attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo, nonché ogni altro aspetto già valutato in sede di precedente autorizzazione;
- CHE a detta domanda ha allegato documentazione atta a dimostrare il titolo al subingresso (art. 2556 c. c.), per incorporazione dell’azienda “V.L.M.” S.R.L., come da rogito in data 1° dicembre 2014, repertoriato al n. 36043, per dott. Fabrizio Virginio Pesiri, notaio nel distretto di Avellino e Sant’Angelo de’ Lombardi (AV);

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE al suo assolvimento ha provveduto il precedente gestore in data antecedente al rilascio del citato D. D. n. 258/2010;

RITENUTO:

- di volturare alla subentrante “VITILLO” S.P.A. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D. D. 7 ottobre 2010, n. 258, ai sensi dell’art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE RACCORDERIA METALLICA, sito in Ariano Irpino, zona P.I.P., loc. Camporeale, s. n.;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. D. 7 ottobre 2010, n. 258;
- la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 31 ottobre 2013, n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell’istruttoria e della proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. volturare alla subentrante “VITILLO” S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con il D. D. 7 ottobre 2010, n. 258, ai sensi dell’art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE RACCORDERIA METALLICA, sito in Ariano Irpino, zona P.I.P., loc. Camporeale, s. n.;
3. dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto dal D. D. 7 ottobre 2010, n. 258, e segnatamente:
 - 3.1. come riportati nell’allegato schema, rispettare i limiti di emissione, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 3.2. provvedere all’esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - 3.3. ove tecnicamente possibile, assicurare sempre la captazione, il convogliamento e l’abbattimento (mediante l’utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - 3.4. effettuare, con cadenza annuale a periodi invariati – durante il normale ciclo produttivo e nelle

- sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
- 3.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 3.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui al § "3.4" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 3.7. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 3.8. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
4. notificare il presente provvedimento alla ditta "VITILLO" S.P.A., sede di Ariano Irpino, zona P.I.P., loc. Camporeale, s. n.;
 5. trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Ariano Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
 6. trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Dott.^{ssa} Lucia Pagnozzi